

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1969

relativa all'istituzione di un Comitato consultivo delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

(69/84/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che la conferenza agricola degli Stati membri tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958 ha preso atto con soddisfazione, al punto V della sua risoluzione finale, « dell'intenzione espressa dalla Commissione di mantenere con le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione » ;

considerando che il Comitato economico e sociale ha chiesto alla Commissione, nel suo parere del 6 maggio 1960, di « associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun Fondo le organizzazioni di produttori, di commercianti e di lavoratori interessati nonché i consumatori, a livello della Comunità economica europea, in seno ad un Comitato consultivo » ;

considerando che la Commissione annette interesse a conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dall'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ;

considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate all'attuazione della suddetta organizzazione comune dei mercati ed i consumatori devono essere posti in grado di prendere parte all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ;

considerando che le associazioni professionali del settore orticolo e le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo per le piante vive ed i prodotti della floricoltura, in appresso denominato « Comitato ».

2. Nel Comitato sono rappresentati i produttori orticoli, le cooperative orticole, i commercianti di prodotti orticoli, i lavoratori dell'orticoltura ed i consumatori.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi relativi all'applicazione del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽¹⁾, ed in particolare sulle misure che la Commissione dovrà adottare nel quadro del presente regolamento.

Il Presidente del Comitato può raccomandare alla Commissione di consultare il Comitato su questioni che rientrino nella competenza di quest'ultimo e sulle quali il parere non sia stato richiesto. In particolare, il presidente effettua tale raccomandazione su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di diciotto membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

- sette ai produttori di piante vive e di prodotti della floricoltura ;
- due alle cooperative di piante vive e di prodotti della floricoltura ;
- cinque ai commercianti di piante vive e di prodotti della floricoltura ;
- due ai lavoratori dell'orticoltura ;
- due ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, su proposta delle organizzazioni professionali e di consumatori costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle attività rientranti nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura. Per ogni seggio, le organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

2. I membri del Comitato restano in carica tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Alla scadenza del periodo triennale i membri del Comitato restano in carica finché non venga provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

In caso di decesso di un membro del Comitato, di dimissioni volontarie o di cessazione d'appartenenza all'organizzazione da lui rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la residua durata del mandato.

3. A titolo d'informazione, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco dei membri.

Articolo 5

Il Comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Articolo 6

Su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare ad assistere alle riunioni un rappresentante dell'organismo centrale da cui dipende la categoria. Il presidente può inoltre richiedere la presenza, in qualità di esperto, di chiunque abbia particolare competenza in ordine ad uno dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Gli esperti assistono unicamente alle deliberazioni relative alla questione per la quale è stata richiesta la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di questa.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione svolgono i compiti di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro.

Articolo 9

Il Comitato delibera sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Le deliberazioni non sono seguite da votazione.

Nel richiedere il parere del Comitato, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere deve essere formulato.

Dalle opinioni espresse dalle singole categorie economiche rappresentate è fatta menzione nel resoconto delle deliberazioni, trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia emesso all'unanimità, il Comitato enuncia conclusioni comuni, che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, su loro richiesta.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei lavori del Comitato, quando la Commissione abbia informato quest'ultimo che il parere richiesto riguarda una questione a carattere riservato.

In tal caso, alle riunioni assistono esclusivamente i membri del Comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY